

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1684**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 2002**

—————

Norme per la tutela della qualità dell’aria da inquinanti di origine industriale. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: «Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La difesa dell'ambiente e la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti è un tema di enorme interesse nonché di grande preoccupazione.

Per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di sostanze inquinanti tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico con la conseguenza della sottoposizione alla disciplina normativa di tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato, ai servizi da cui derivi anche soltanto uno degli effetti contemplati.

Le emissioni provenienti da impianti industriali devono rispettare i valori fissati dagli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che rimane in vigore, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 351 del 1999, fino all'emissione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

L'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (valori limite della qualità dell'aria) fissa i limiti massimi consentiti di concentrazione nell'aria delle sostanze inquinanti, mentre l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (valori guida di qualità dell'aria) indica i livelli di concentrazione da rispettare nell'ambito di strategie di risanamento dall'inquinamento.

Ai sensi del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica le concentrazioni delle sostanze inquinanti vengono misurate facendo riferimento alla media aritmetica

delle concentrazioni medie rilevate nell'arco dell'anno. Il riferimento temporale all'anno non consente di evidenziare i picchi di inquinamento che finiscono, così, per essere assorbiti e stemperati nella media annuale.

Viceversa imponendo, mediante modifica degli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che la media venga calcolata con riferimento ad ogni singolo mese, sarebbe possibile individuare eventuali punte di inquinamento atmosferico, consentendo così alle autorità competenti di adottare tutte le azioni idonee a migliorare la qualità dell'aria nelle zone in cui esistono impianti industriali.

A tal proposito si evidenzia che le direttive dell'Unione europea, cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ha dato attuazione, consentono agli Stati membri di fissare, in qualsiasi momento, valori più restrittivi di quelli previsti nelle direttive stesse nonché di avvalersi di metodi di analisi diversi purché dimostrino alla Commissione che sono equivalenti al metodo di riferimento.

Conformemente a tali principi la presente proposta, pur non abbassando i valori limite, consente di effettuare un monitoraggio più incisivo sulla qualità dell'aria e, quindi, di abbattere maggiormente le soglie di inquinamento atmosferico.

A tal fine è necessario predisporre analoga modifica per l'allegato VI del decreto legislativo n. 351 del 1999 che individua le informazioni che le regioni devono trasmettere, ai sensi dell'articolo 14, per il periodo transitorio (dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e fino all'emanazione dei decreti ministeriali), al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

Anche in questo allegato il legislatore fa riferimento alla media delle concentrazioni rilevate durante l'anno.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica degli allegati I e II  
del decreto del Presidente della Repubblica  
24 maggio 1988, n. 203)*

1. All'allegato I (valori limite di qualità dell'aria) e allegato II (valori guida di qualità dell'aria) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: «nell'arco di un anno» e le parole: «durante l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni mese».

### Art. 2.

*(Modifica dell'allegato VI del decreto  
legislativo 4 agosto 1999, n. 351)*

1. All'allegato VI del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le parole: «media annuale» sono sostituite dalle seguenti: «media mensile».

